



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17001

Torino, 11 aprile 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 9.4.2017 a Dogliani tra Virtus Langhe e Pall. Valle Bormida (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore ASDENTE Stefano (Pall. Valle Bormida) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore ASDENTE Stefano (Pall. Valle Bormida) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore ASDENTE Stefano (Pall. Valle Bormida) la sanzione pecuniaria di Euro 60.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino